Prot: DT 45966 - 01/06/2012

Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DEL TESORO

DIREZIONE II

IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'articolo 3, ove si prevede che il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

VISTO il decreto ministeriale n. 102831 del 22 dicembre 2011, emanato in attuazione dell'articolo 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono, per l'anno finanziario 2012, gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore della Direzione Seconda del Dipartimento medesimo;

VISTI, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n.398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n.143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", ed in particolare l'art. 19, comma 1, lettera d), ove si stabilisce che le disposizioni del codice stesso non si applicano ai contratti concernenti servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari;

VISTO il regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. deliberato dall'Assemblea di Borsa Italiana del 28 giugno 2011 e approvato dalla Consob con delibera n. 17904 del 25 agosto 2011;

ROMA, 2007 - I.P.Z.S. S.p.A. - s. | 1 | 0 | 1 | r. g | c | 0 | 0 | 1 | 5 |

VISTO il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

VISTO il decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato;

VISTA la legge 12 novembre 2011, n.184, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012, ed in particolare il terzo comma dell'articolo 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

CONSIDERATO che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 31 maggio 2012 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 41.579 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

RITENUTO opportuno disporre un'emissione di buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'inflazione italiana, con godimento 11 giugno 2012 e scadenza 11 giugno 2016, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati al netto dei tabacchi (di seguito "FOI senza tabacchi") pubblicato dall'ISTAT, da offrire tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, diretto dalla Borsa Italiana S.p.A.;

CONSIDERATA l'opportunità di affidare la gestione della raccolta delle adesioni all'offerta dei citati buoni alla Banca IMI S.p.A. e alla BNP Paribas, London Branch, operanti sul Mercato Telematico delle Obbligazioni - MOT; la predetta BNP Paribas, London Branch, agirà sul MOT per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.;

CONSIDERATO che l'offerta dei suddetti buoni avverrà in conformità all'"Information Memorandum" del 1° giugno 2012;

D E C R E T A :

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 22 dicembre 2011, entrambi citati nelle premesse, è disposta un'emissione buoni del Tesoro poliennali indicizzati all'Indice "FOI senza tabacchi" (di seguito: "BTP Italia"), di cui alle premesse, con le seguenti caratteristiche:

importo minimo:	1.000 milioni di euro
decorrenza:	11 giugno 2012
scadenza:	11 giugno 2016

interessi:	indicizzati all'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto, e pagabili in due semestralità posticipate l'11 giugno e l'11 dicembre di ogni anno di durata del prestito
importi della rivalutazione del capitale:	calcolati sulla base dell'andamento dell'indice "FOI senza tabacchi" secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 del presente decreto; gli importi di rivalutazione del capitale sono pagati in due semestralità posticipate l'11 giugno e l'11 dicembre di ogni anno di durata del prestito, per la parte maturata in ciascun semestre
tasso cedolare reale annuo:	da determinarsi, in relazione alle condizioni di mercato del giorno 7 giugno 2012, con il decreto di cui in seguito,e comunque in misura non inferiore al 3,55%
prezzo di emissione:	100%
taglio unitario:	1.000 euro
regolamento:	11 giugno 2012

Il capitale nominale verrà rimborsato in unica soluzione alla scadenza, al valore nominale non rivalutato.

L'emissione verrà perfezionata con successivo decreto, da emanarsi al termine del periodo di collocamento, con il quale verrà accertato il quantitativo dei titoli emessi e verrà fissata la misura della cedola reale, sulla base dell'andamento del mercato alla chiusura del medesimo periodo di collocamento.

Verrà corrisposto alle persone fisiche, in caso di acquisto dei "BTP Italia" nel periodo dal 4 al 7 giugno 2012 e possesso ininterrotto fino alla data di scadenza, un "premio di fedeltà" pari allo 0,4% del capitale nominale dei titoli acquistati, non rivalutato.

Art.2

Il periodo di collocamento avrà inizio alle ore 9 del 4 giugno 2012 e terminerà alle ore 17,30 del 7 giugno 2012; i titoli verranno collocati al prezzo di emissione di cui all'articolo 1.

E' affidata alla Banca IMI S.p.A. e alla BNP Paribas, London Branch, la gestione degli ordini di acquisto dei titoli tramite il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A.; la predetta BNP Paribas, London Branch, agirà sul MOT per il tramite della Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.; con le banche stesse è concluso un "Accordo di sottoscrizione" al fine di regolare l'attività connessa all'emissione dei titoli.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze procederà all'offerta dei "BTP Italia" in conformità all' "Information Memorandum" del 1° giugno 2012, citato nelle premesse.

Alle predette banche, Banca IMI S.p.A. e BNP Paribas, London Branch, a fronte del servizio di supporto reso al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il collocamento dell'emissione, verrà corrisposta una commissione pari allo 0,05% del capitale nominale dei titoli emessi, suddivisa in parti uguali.

Agli intermediari finanziari che partecipano alla raccolta degli ordini della clientela viene riconosciuta una commissione nella misura dello 0,30% dell'ammontare nominale degli ordini di acquisto rispettivamente raccolti; l'attività degli intermediari finanziari medesimi viene dettagliatamente specificata nella Sezione "Distribuzione e Mercato Secondario" dell' "Information Memorandum" del 1° giugno 2012, citato nelle premesse. Tale commissione verrà corrisposta tramite le predette banche, Banca IMI S.p.A. e BNP Paribas, London Branch, che la riverseranno agli altri operatori partecipanti al MOT ai fini del riconoscimento agli intermediari che ne hanno diritto. Alla clientela non dovrà essere applicato alcun onere, da parte dei predetti intermediari, a fronte della raccolta degli ordini durante il sopra indicato periodo di collocamento, in applicazione di quanto previsto dal decreto ministeriale del 12 febbraio 2004, citato nelle premesse, recante norme per la trasparenza nelle operazioni di collocamento dei titoli di Stato; le disposizioni di cui al medesimo decreto ministeriale si applicano all'emissione di cui al presente decreto, in quanto compatibili con le particolarità dell'emissione stessa.

Gli ordini di acquisto dei titoli non sono revocabili, durante il periodo di collocamento.

Il Mercato Telematico delle Obbligazioni – MOT, organizzato e gestito dalla Borsa Italiana S.p.A., provvederà all'attività concernente la distribuzione dei titoli ed i relativi ordini di acquisto,n onché ogni attività connessa e conseguente, in conformità al regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., citato nelle premesse.

Ai fini dell'emissione sul MOT, ai "BTP Italia" verrà assegnato un codice ISIN regolare, all'inizio del periodo di collocamento. Al fine di consentire il riconoscimento alle persone fisiche del "premio di fedeltà" di cui all'articolo 1, a conclusione delle operazioni di regolamento delle adesioni la Monte Titoli S.p.A. attribuirà un codice ISIN "speciale" a tutti i titoli emessi. Tale codice ISIN "speciale" verrà sostituito dal codice ISIN regolare al momento dell'eventuale cessione dei titoli, su richiesta della banca depositaria dei medesimi, con le modalità previste dalla Monte Titoli S.p.A. Solo i titoli con codice ISIN regolare potranno essere negoziati. Solo ai possessori, persone fisiche, di titoli individuati tramite il codice ISIN "speciale" verrà corrisposto, a scadenza, il "premio di fedeltà".

In relazione ai "BTP Italia" sottoscritti da soggetti diversi dalle persone fisiche, gli intermediari, entro il più breve tempo possibile e comunque entro il 28 settembre 2012, provvederanno a richiedere alla Monte Titoli S.p.A. la sostituzione del codice ISIN "speciale" con il codice ISIN regolare, con le modalità previste dalla medesima Monte Titoli.

Gli intermediari dovranno mantenere l'individuazione delle persone fisiche che detengono i titoli con codice ISIN "speciale" sino alla scadenza dei medesimi, dando comunicazione delle relative quantità alla Monte Titoli S.p.A., che a sua volta comunicherà mensilmente al Ministero dell'Economia e delle Finanze e alla Banca d'Italia i dati stessi.

Art. 3

L'importo minimo acquistabile durante il collocamento dei "BTP Italia" di cui al presente decreto è di mille euro nominali; gli acquisti potranno quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'articolo 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, i buoni sono rappresentati da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali iscrizioni contabili continuano a godere dello stesso trattamento fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.

In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.A. - in forza dell'articolo 4 del decreto ministeriale n.143/2000, citato nelle premesse - il capitale nominale collocato verrà riconosciuto mediante accreditamento nei conti di deposito in titoli in essere presso la predetta società a nome degli operatori.

Art. 4

Gli interessi e gli importi di rivalutazione del capitale da corrispondere alle scadenze semestrali sono determinati a partire dal "Coefficiente di Indicizzazione" ("CI"), calcolato sulla base dell'Indice "FOI senza tabacchi", elaborato e pubblicato mensilmente dall' ISTAT.

Il CI è calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{CI_{d,m}} = \frac{\text{numero indice}_{d,m}}{\text{numero indice}_{\overline{d,m}}}$$

dove il numero $\text{indice}_{d,m}$ indica il numero indice al giorno d del mese m di pagamento della cedola, mentre il numero $\text{indice}_{\overline{d,m}}$ è il numero indice alla data di pagamento della cedola precedente, determinati sulla base degli indici FOI secondo la formula oltre specificata. Il valore del CI così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Nel caso di pagamento della prima cedola, poiché la data di godimento della cedola coincide con la data di godimento del titolo, si prende come numero indice base del CI quello alla data di godimento del titolo.

L'importo variabile delle cedole semestrali è calcolato moltiplicando il tasso annuo di interesse cedolare reale, diviso due, per il capitale nominale e per il Coefficiente di Indicizzazione, quest'ultimo modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1:

$$\mathbf{Cedola} = \frac{\text{Tasso Cedolare Reale Annuo}}{2} * \text{Capitale Nominale} * \text{Max}\,[\text{CI}\ \ ,1]$$

La rivalutazione del capitale nominale maturata e da corrispondere in ciascun semestre è calcolata moltiplicando il capitale nominale per il Coefficiente di Indicizzazione decurtato di un'unità e modificato per tenere conto del fatto che esso non può assumere valori inferiori a 1, sulla base della seguente formula:

$$\textbf{Rivalutazione Capitale} = \text{Capitale Nominale} * \text{Max}\,(\text{CI} - 1, 0)$$

Nel caso in cui il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento di una cedola di un semestre sia inferiore all'unità, ossia nel caso in cui si verifichi una riduzione dei prezzi su base semestrale, a cui corrisponde una svalutazione del capitale, si assume che il numero indice dei prezzi sia uguale a quello del periodo precedente (meccanismo cosiddetto "del pavimento" o "floor"). Di conseguenza, il Coefficiente di Indicizzazione è posto uguale a uno (coefficiente di indicizzazione modificato); in tal caso viene corrisposto il solo tasso cedolare reale e la svalutazione del capitale non dà luogo ad alcun addebito. Nel semestre successivo, qualora il Coefficiente di Indicizzazione della data di pagamento della cedola ritorni superiore all'unità, si prenderà come base per il calcolo il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, purché quest'ultimo sia superiore all'ultimo valore massimo utilizzato come base nei semestri precedenti. Al contrario, qualora il numero indice dei prezzi della data di pagamento della cedola del semestre precedente, pur crescente, non sia superiore a tale valore massimo, il Coefficiente di Indicizzazione viene calcolato con riferimento a quest'ultimo.

Il numero indice dei prezzi da calcolare relativamente ad ogni data di pagamento è dato dall'applicazione della seguente formula:

$$\textbf{Numero Indice}_{\,d,m} = \text{NIfoi}_{m-3} + \frac{d-1}{gg} * (\text{NIfoi}_{m-2} - \text{NIfoi}_{m-3})$$

dove:

Numero Indice $_{d,m}$ indica il numero indice del giorno d del mese m;

NIfoi_{m-3} è l'indice FOI che precede di 3 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

NIfoi_{m-2} è l'indice FOI che precede di 2 mesi quello per il quale viene effettuato il calcolo;

d è il giorno del mese per cui si sta effettuando il calcolo;

gg è il numero di giorni effettivi del mese m.

Quindi, il numero indice alla data di pagamento della cedola è calcolato a partire dagli Indici FOI relativi a tre mesi e due mesi precedenti il mese per cui si effettua il calcolo. Il valore così ottenuto è troncato alla sesta cifra decimale e arrotondato alla quinta.

Qualora l'indice dei prezzi dovesse subire revisioni successivamente alla sua iniziale pubblicazione, per il calcolo di interessi e rivalutazione del capitale si continuerà ad utilizzare l'indice pubblicato prima della revisione.

Qualora l'indice dei prezzi per il mese "m" non dovesse essere pubblicato in tempo utile, si utilizzerà il numero indice sostitutivo (NIS), calcolato mediante la seguente formula:

$$\mathbf{NIS_m} = \mathrm{NIfoi}_{m-1} * \left(\frac{\mathrm{NIfoi}_{m-1}}{\mathrm{NIfoi}_{m-13}}\right)^{1/12}$$

Il Numero Indice Sostitutivo è applicato per la determinazione dei pagamenti per interessi e per il calcolo degli importi di rivalutazione del capitale effettuati precedentemente alla pubblicazione dell'indice definitivo. Eventuali pagamenti effettuati sulla base dell'indice sostitutivo non sono rettificati.

Qualora l'ISTAT cessi di calcolare l'Indice "FOI senza tabacchi", il Ministero dell'Economia e delle Finanze, fermi restando i pagamenti già effettuati, individuerà un Indice (cosiddetto "Indice Successivo") che succeda all'Indice "FOI senza tabacchi" con riferimento ai "BTP Italia". Ai fini del calcolo del Coefficiente di Indicizzazione, si prenderanno in considerazione i valori dell' "Indice Successivo" rilevati alla data di pagamento della cedola precedente.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvederà a rendere noti, tramite i mezzi di informazione in uso sui mercati finanziari, gli elementi necessari per il calcolo degli importi dovuti.

Il rateo di interesse (e degli importi di rivalutazione del capitale) in corso di maturazione relativo al tasso cedolare indicato all'articolo 1, calcolato secondo le convenzioni utilizzate per i Buoni del Tesoro Poliennali, verrà determinato con riferimento ad una base di calcolo di 100 euro, con arrotondamento alla quinta cifra decimale. L'importo da corrispondere si ottiene moltiplicando il rateo così ottenuto per il "Coefficiente di Indicizzazione" relativo al giorno cui il calcolo si riferisce, per l'ammontare acquistato, diviso per 100.

Art. 5

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, in ordine al pagamento degli interessi, del premio di fedeltà, dell'importo di rivalutazione del capitale e del rimborso del capitale, ai "BTP Italia" emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto legislativo 1° aprile 1996, n.239 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelle del decreto legislativo 21 novembre 1997, n.461.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea.

Art. 6

Ciascun ordine di acquisto non deve essere inferiore a 1.000 euro di capitale nominale; eventuali ordini di importo inferiore non verranno presi in considerazione.

Eventuali ordini di ammontare non multiplo dell'importo minimo acquistabile verranno arrotondati per difetto.

Art. 7

Il giorno 11 giugno 2012 la Banca d'Italia riceverà dalle due banche di cui all'articolo1 l'importo corrispondente ai titoli collocati.

A tal fine, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione "EXPRESS II", con valuta pari al giorno di regolamento.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Il medesimo giorno 11 giugno 2012 la Banca d'Italia provvederà a versare l'importo introitato, nonché l'importo corrispondente alle commissioni di cui all'articolo 2, presso la Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale dello Stato, con valuta stesso giorno.

Gli importi delle suddette commissioni saranno scritturati dalla Sezione di Roma della Tesoreria Provinciale fra i "pagamenti da regolare".

La predetta Sezione di Tesoreria rilascerà, per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100, articolo 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione.

L'onere relativo al pagamento delle suddette commissioni farà carico al capitolo 2242 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2012.

Art. 8

Il Direttore della Direzione II del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze firmerà i documenti relativi al prestito di cui al presente decreto.

Art. 9

Gli oneri per il pagamento degli interessi e degli importi di rivalutazione del capitale, relativi all'anno finanziario 2012, faranno carico, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) e 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno in corso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2016, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno stesso, e corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'onere per il pagamento del "premio di fedeltà", di cui all'articolo 1 del presente decreto, farà carico ad apposito capitolo che verrà istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, - 1 GIU. 2012

IL DIRETTORE

Uff. V
Decreto BTP Italia (sc. 11.6.2016)